

		MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI 2013	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2013
1	Sistema finanziario	Emendamenti dello statuto della BERS	1. Art. 7 D.L. 201/2011 (L. 214/2011)	1. DL 201 Impegno dello Stato italiano ad accettare e adempiere gli emendamenti dell'Accordo istitutivo della BERS.	1. DL 201: Autorizzata spesa di 87,6 mln nel 2012, 125,1 nel 2013 e di 121,7 nel 2014.		1. DL 201 : GU 284/2011 L 214: GU 300/2011			AGS n. 2/2012 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia
2	Sistema finanziario	Garanzia pubblica sulle passività delle banche	1. Art. 8 D.L. 201/2011 (L. 214/2011) 2. Art. 9, c.3 D.L. 150/2013 (L. 15/2014)	1. DL 201 Concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane (aventi sede legale in Italia), ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744. L'ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. 2. DL 150: La disciplina derogatoria prevista dal DL 201 si applica per le operazioni di finanziamento da parte di Bkl garantite mediante pegno o cessione di credito concluse entro il 31 dicembre 2014.	1. DL 201: Autorizzata spesa di 200 mln annui dal 2012 al 2016. 2. DL 150: Senza effetti		1. DL 201 : GU 284/2011 L 214: GU 300/2011 2. DL 150: GU 304/2013 L 15: GU 49/2014	Racc. n. 4/2011- Concorrenza e accesso al mercato dei capitali Racc. n. 7/2012 - semplificazioni per le imprese, miglioramento della capacità amministrativa e dell'accesso agli strumenti finanziari per le imprese		AGS n. 2/2012 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia AGS n. 2/2014 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia
3	Sistema finanziario	Trasformazione delle imposte differite attive (DTA) in crediti d'imposta	1. Art. 9 D.L. 201/2011 (L. 214/2011)	1. DL 201: Ampliamento ambito di applicazione della norma originaria: la trasformazione si applica anche alle perdite fiscali; ne beneficiano anche società in liquidazione, sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi.	1. DL 201: Stimate minori entrate pari a 7 mln dall'anno 2012.		1. DL 201 : GU 284/2011 L 214: GU 300/2011	Racc. n. 4/2011- Concorrenza e accesso al mercato dei capitali		AGS n. 2/2012 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia
4	Sistema finanziario	Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese	1. Art. 31, D.L. 98/2011 (L. 111/2011)	1. DL 98: Al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento. Sono definiti 'Fondi per il Venture Capital' (FVC). I fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing). Le società destinatarie dei FVC devono avere sede operativa in Italia e un fatturato inferiore a 50 mln.	1. DL 98: La misura comporta minori entrate per 7,3 mln nel 2012 19,5 mln nel 2013 e 14,3 mln nel 2014	DM MEF 21 dicembre 2012: incentivi fiscali a favore degli investitori che investono in Fondi per il Venture Capital (FVC).	1. DL 98: GU 155/2011 L 111: GU 164/2011	Racc. n. 4/2011- Concorrenza e accesso al mercato dei capitali		AGS n. 2/2012 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia
5	Sistema finanziario	Regolamentazione Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari	1. DLgs n. 47/2012	1. DLGS 47: Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).	1. DLGS 47: Senza effetti		1. DLGS 47: GU 99/2012	Racc. n. 7/2012 - semplificazioni per le imprese, miglioramento della capacità amministrativa e dell'accesso agli strumenti finanziari per le imprese		AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia
6	Sistema finanziario	Moneta elettronica	1. DLgs n. 45/2012	1. DLGS 45: Modifiche al testo unico bancario in materia di moneta elettronica mediante disposizioni su avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.	1. DLGS 45: Senza effetti		1. DLGS 45: GU 99/2012	Racc. n. 7/2012 - semplificazioni per le imprese, miglioramento della capacità amministrativa e dell'accesso agli strumenti finanziari per le imprese		
7	Sistema finanziario	Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese - Cambiali finanziarie	1. D.L. 83/2012 (L. 134/2012) Art. 32 2. D.L. 91/2014 (L. n. 116/2014) Art.	1. DL 83: Ampliate le opportunità di ricorso al mercato del debito per le società italiane non quotate, anche di media e piccola dimensione, mediante l'emissione di strumenti di debito a breve termine, quali le cambiali finanziarie, modificando la disciplina vigente. 2. DL 91: misure a favore di emissioni di obbligazioni societarie,	1. DL 83: La disposizione comporta oneri in termini di minori entrate sia per il BS sia per la PA di 10,8 mln nel 2013, 7,9 mln nel 2014, 9,4 mln nel 2015, 11 mln nel 2016 e 12,6 mln nel 2017. 2. DL 91: Senza effetti		1. DL 83: GU 147/2012 L 134: GU 187/2012 2. DL 91: GU 144/2014	Racc. n. 7/2012 - semplificazioni per le imprese, miglioramento della capacità amministrativa e dell'accesso agli strumenti finanziari		AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia

	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI 2013	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2013
		21	tra cui estensione del regime dell'imposta sostitutiva sugli interessi e sulle rendite finanziarie, in luogo della ritenuta alla fonte, ricomprendendovi anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati detenuti da uno o più investitori qualificati. La disposizione andando a modificare l'art. 32 del DL 83/2012 stabilisce che non si applica la ritenuta sui proventi dei titoli obbligazionari e cambiali finanziarie, se percepiti da organismi di investimento collettivo di risparmio il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati.			L 116: GU 192/2014	per le imprese Racc. n.4/2014 Sistema bancario e sua governance, accesso imprese a credito non bancario.		AGS n. 2/2014 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia AGS 2015 1° Pilastro – Rilancio coordinato degli investimenti
8	Sistema finanziario	Rafforzamento patrimoniale del sistema bancario	1. D.L. 95/2012 (L. 135/2012) Artt. 23-Sexies - 23-duodecies 1. DL 95: Disciplina della sottoscrizione da parte del MEF di strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Prevista disciplina attuativa. Disposizioni per l'individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena.	1. DL 95: Senza effetti	DM MEF 21 dicembre 2012 (in attuazione dell'art. 23-duodecies): criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari e il 'prospetto di emissione', di cui all'articolo 23-sexies DL95/2012. DPCM 28 dicembre 2012 (in attuazione dell'art. 23-undecies): individua le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione da parte del MEF dei nuovi strumenti finanziari per 2 miliardi, attraverso emissioni di titoli di debito pubblico a medio-lungo termine. DM MEF 26 febbraio 2013 (in attuazione dell'art. 23-novies): approva la sottoscrizione di 3,9 miliardi di Nuovi strumenti finanziari emessi dall'Emittente, di cui 1,9 miliardi ai fini dell'integrale sostituzione degli Strumenti finanziari esistenti. L'operazione impatta, dunque, per 2 miliardi solo sul fabbisogno del settore statale.	1. DL 95: GU 156/2012 L 135: GU 189/2012			AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia
9	Sistema finanziario	Nuovi limiti alla partecipazione del capitale di banche e fondazioni	1. D.L. 179/2012 (L. 221/2012) Art. 23-quater 1. DL 179: Modificati TUB e TUF rispettivamente in materia di banche popolari e società cooperative: vietato il possesso, diretto o indiretto, di azioni superiori all'1 per cento del capitale sociale delle banche popolari. Per le fondazioni bancarie possibile stabilire un limite di partecipazione al 3 per cento. Modificate alcune norme del TUF laddove prevedono misure del capitale per le società cooperative.	1. DL 179: Senza effetti		DL 179: GU: 245/2012 L 221: GU: 294/2012			AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia
10	Sistema finanziario	Credit default swap - potenziamento autorità nazionali competenti	D.L. 179/2012 (L. 221/2012) Art. 24, c. 1 e 2 Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 236/2012 individuate le autorità nazionali (MEF, CONSOB e BKI) e definite le rispettive funzioni. Rafforzata la disciplina sanzionatoria per vendite allo scoperto e credit default swap.	Senza effetti		DL 179: GU: 245/2012 L 221: GU: 294/2012			AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia
11	Sistema finanziario	Partecipazione italiana al capitale di organismi internazionali	1.L. 117/2012 D.L. 179/2012 (L. 221/2012) Art. 24, c. 3-6 L. 228/2012 Art. 1, c. 172-173 2.L.173/2014 3. DDL Accordo istitutivo della Banca Asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AC 3642)	1. L 117: Partecipazione italiana al 6° aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) DL 179: Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) L 228: Partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale sociale della BEI 2. L 173: Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi e sottoscrizione da parte dell'Italia di azioni della Banca interamericana di sviluppo. 3. DDL: ratifica l'Accordo fatto a Pechino nel giugno 2015 per l'istituzione della Banca Asiatica. Vi partecipano 14 Paesi Ue, 3 europei ma non UE e 3 Paesi extraeuropei. La Banca inizierà a operare nel 2016.	1. L 228: previste maggiori spese in conto capitale per il BS nel 2013 per 1.617 mln. 2. L 173: previsti maggiori oneri per 3,06 mln per il 2014, 1,53 mln per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 3,06 mln per il 2017 3.DDL: partecipazione dell'Italia ha un costo di 515 mln, di cui 206 mln nel 2016, 103 mln per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.	1. L 117: GU 176/2012 DL 179: GU: 245/2012 L 221: GU: 294/2012 L 228: GU: 302/2012 2. L 173: GU: 276/2014 3.DDL: approvato da CdM n. 96/2015		AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia AGS 2015 1° Pilastro rilancio coordinato degli investimenti AGS 2016 1° Priorità rilancio degli investimenti	
12	Sistema finanziario	Rafforzamento patrimoniale dei	1. D.L. 179/2012 1 DL 179: Si consente ai confidi vigilati da BI di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il ruolo di	1. DL 179: Senza effetti	2. L 147: previsto DI MISE- MEF (in attuazione c. 54; previa notifica +	1. DL 179: GU: 245/2012	Racc. n. 7/2012 - semplificazioni per le		AGS n. 2/2013. Ripri-

	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI 2013	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2013
	confidi	(L. 221/2012) Art. 36, c.1-2 2. L. 147/2013 Art. 1, c. 54, 55	sostegno alle PMI e procedere nel processo di evoluzione in intermediari vigilati intrapreso da molti di essi riconoscendogli la facoltà di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici. Si tratta di risorse che fanno già parte dei mezzi propri dei confidi, ma sulle quali potrebbero gravare dei vincoli di destinazione (per esempio territoriali) che non consentono di utilizzarli a presidio dei rischi complessivamente assunti. Attraverso la destinazione di tali contributi al fondo o capitale tali vincoli verrebbero fatti cadere ope legis. 2. L 147 : Previste misure per consentire il rafforzamento patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete e che nel loro complesso erogano garanzie almeno pari a 150 mln. Tali misure sono attuate con risorse del Fondo di garanzia per le PMI che possono essere incrementate da Regioni, CCIA, etc. In più previsti 70 mln annui da parte del sistema camerale per il triennio 2014-2016 a sostegno dell'accesso al credito delle PMI tramite confidi anche utilizzando una quota del fondo perequativo.	2. L 147 : Senza effetti	autorizzazione CE) per misure volte a favorire crescita dimensionale dei confidi	L 221 : GU: 294/2012 2. L 147 : GU: 302/2013	imprese, miglioramento della capacità amministrativa e dell'accesso agli strumenti finanziari per le imprese		stinare la normale erogazione di prestiti all'economia AGS n. 2/2014 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia
13	Sistema finanziario	Nuovo assetto azionario CDP S.p.a.	1. D.L. 179/2012 (L. 221/2012) Art. 36, c.3bis-3 - decies 1. DL 179 : Si consente la conversione delle azioni privilegiate detenute dalla fondazioni bancarie in CDP in azioni ordinarie, secondo modalità che permettano di un equo rapporto di conversione, tale da consentire il mantenimento degli azionisti privati in CDP, individuando un percorso per la determinazione del rapporto di concambio tra le azioni privilegiate CDP, detenute da fondazioni bancarie, e le azioni ordinarie, basato sul riconoscimento agli azionisti privilegiati quota parte degli incrementi patrimoniali che la CDP ha realizzato dal 2003 (anno della sua trasformazione in spa e di ingresso nel capitale delle stesse fondazioni) a oggi.	1. DL 179 : Senza effetti		DL 179 : GU: 245/2012 L 221 : GU: 294/2012			AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia
14	Sistema finanziario	Misure per favorire l'efficienza dei mercati finanziari	1. L. 228/2012 - Art. 1 c. 303-304 2. DLGS 44/2014 3. DLGS 53/2014 recepimento direttiva 2011/89/UE D.L. 192/2014 (L. 11/2015) Art. 10, c. 4 1. L 228 : Le disposizioni modificano il T.U. del Debito pubblico tra cui introduce un portafoglio attivo di titoli di stato da utilizzare per effettuare operazioni di pronti contro termini, finalizzate a promuovere l'efficienza dei mercati finanziari 2. DLGS 44 : in attuazione della direttiva 2011/61/UE, fissa le norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alternativi. Viste le possibili difficoltà derivanti da un quadro armonizzato e da un mercato interno per i GEFIA UE e non, è previsto un meccanismo di riesame in quattro fasi. 3. DLGS 53 : è volto a garantire la stabilità finanziaria del mercato interno attraverso il potenziamento della vigilanza supplementare sui conglomerati, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi nonché della gestione dei rischi di gruppo. Tra le novità del decreto, sono previsti criteri quantitativi di identificazione dei conglomerati. DL 192 : prorogato al 30/4/2015 il termine entro cui devono essere adottate tutte le misure necessarie per ottemperare alla direttiva AIFMD (2011/61/UE) sui gestori di fondi di investimento alternativi	1 L 228 : Senza effetti 2. DLGS 44 : Senza effetti 3. DLGS 53 : Senza effetti DL 192 : Senza effetti		1. L 228 : GU: 302/2012 2. DLGS 44 : GU: 70/2014 3. DLGS 53 : GU: 76/2014 DL 192 : GU: 302/2014 L 11 : GU: 49/2015	Racc. n.4/2014 Sistema bancario e sua governance, accesso imprese a credito non bancario.	AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia AGS 2015 1° Pilastro rilancio coordinato degli investimenti AGS 2016 1° Priorità rilancio degli investimenti	
15	Sistema finanziario	Rivalutazione capitale di BKI	D.L. 133/2013 (L. 5/2014) - Art. 4 DL 133 : viene autorizzato l'aumento del capitale della Banca d'Italia (BKI), mediante utilizzo delle riserve statutarie, per un importo di 7,5 mld di euro. Sono definiti inoltre altri punti: -viene confermata la natura giuridica della BKI quale istituto di diritto pubblico e autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo; -l'importo dei dividendi annuali non può essere superiore al 6% del capitale;	DL 133 : Senza effetti		DL 133 : GU: 281/2013 L 5 : GU: 23/2014	Racc. n. 3/2013– Sistema finanziario		AGS n. 2/2014 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia

	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI 2013	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2013
			<p>-le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto;</p> <p>-il limite di partecipazione ovvero le quote detenibili – direttamente o indirettamente – da ciascun soggetto è stato fissato al 3% del capitale. I partecipanti hanno a disposizione 36 mesi per la dismissione delle partecipazioni in eccesso rispetto a detto limite. Dopo il periodo transitorio, qualora un partecipante detenesse più del 3% del capitale, non vedrebbe riconosciuti i diritti di voto ed economici sulle quote in eccesso;</p> <p>-per favorire l'equilibrata distribuzione delle quote, è consentito alla BKI il riacquisto temporaneo di quote, finalizzato al loro collocamento presso altri investitori in condizioni di piena trasparenza e di parità di trattamento.</p>						
16	Sistema finanziario	Rafforzamento della vigilanza e della trasparenza bancaria e finanziaria	<p>1.D.L. 25/2014 (L. n. 75/2014)</p> <p>2. L. 208/2015 Art. 1 c. 36-43</p> <p>DLGS 136/2015</p> <p>DLGS 25/2016</p>	<p>1.DL 25: vista l'assunzione, dal novembre 2014, dei compiti di Vigilanza Unica sugli enti creditizi da parte della BCE e la prevista cooperazione con le autorità competenti nazionali, il provvedimento stabilisce la possibilità per la Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure ad evidenza pubblica o dalla BCE, per l'espletamento dell'esercizio dell'attività di vigilanza. Tali soggetti hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia.</p> <p>2.L 208: Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB sono trasferite all' "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari". Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sono iscritti in apposita sezione dell'albo unico. L'Organismo può avvalersi anche di un contingente di personale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti.</p> <p>DLGS 136 (in attuazione della direttiva 2013/34/UE): reca disposizioni relative ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Modifica la direttiva 2006/43/CE e abroga le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari stabilite in uno Stato membro.</p> <p>DLGS 25 (in attuazione delle direttive: 2013/50/UE – 2003/71/CE – 2007/14/CE): reca disposizioni sulla trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonché sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o per l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.</p>	<p>1.DL 25: Senza effetti</p> <p>2.L 208: per l'iscrizione all'albo unico dei promotori e consulenti finanziari, per entrambi i saldi previste maggiori entrate per 0,3 mln a decorrere dal 2016.</p> <p>DLGS 136: Senza effetti.</p> <p>DLGS 25: Senza effetti.</p>	<p>2.L 208: Previsto DM MEF (in attuazione Art. 1 c. 38): disciplina termini e modalità di attuazione delle disposizioni limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti all'albo quando gli stessi operano in forma societaria.</p> <p>Previsto DPCM (in attuazione Art. 1 c. 40): stabilisce disposizioni relative a organi di vertice e dirigenti CONSOB che, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi.</p>	<p>1.DL 25: GU: 61/2014</p> <p>L 75: GU: 109/2014</p> <p>2.L 208: GU 302/2015</p> <p>DLGS 136: GU 202/2015</p> <p>DLGS 25: GU 52/2016</p>	<p>Racc. n. 3/2013– Sistema finanziario</p> <p>Racc. n.4/2014 Sistema bancario e sua governance, accesso imprese a credito non bancario. Racc. n. 4/2015– Sistema finanziario</p>	<p>AGS 2015 2° Pilastro Impegno rinnovato verso le riforme strutturali</p> <p>AGS 2016 2° Priorità Proseguimento delle riforme strutturali per modernizzare le nostre economie</p>
17	Sistema finanziario	Microcredito	DM MEF n.176/2014	DM 176: in attuazione art. 111, c. 5 DLgs n. 385/1993, disciplina del microcredito per l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l'inserimento nel mercato del lavoro.	DM 176: Senza effetti	DM 176: GU 279/2014	Racc. n.4/2014 Sistema bancario e sua governance, accesso imprese a credito non bancario.		<p>AGS 2015 2° Pilastro Impegno rinnovato verso le riforme strutturali</p> <p>AGS 2016 2° Priorità Proseguimento delle riforme strutturali per modernizzare le nostre economie</p>

	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI 2013	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2013
18	Sistema finanziario	Banche popolari	D.L. 3/2015 (L. 33/2015)	DL 3: sono state introdotte alcune modifiche al TU delle leggi in materia bancaria e creditizia con particolare riferimento alle limitazioni al diritto al rimborso di azioni in caso di recesso di un socio, stabilendo che l'attivo non può superare 8 mld di euro, nel qual caso si deve provvedere alla trasformazione in società per azioni o alla liquidazione, eliminando la previsione che la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetti esclusivamente ai competenti organi sociali, modificando le maggioranze assembleari per le trasformazioni in spa e per le fusioni, creando regimi civilistici distinti fra banche cooperative e banche popolari Gli statuti delle banche popolari determinano, inoltre, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio (non meno di 10 e non più di 20). E' stata, infine, prevista una disciplina che può essere applicata dalle banche popolari per un periodo transitorio, in ordine imitazioni al diritto di voto.	DL 3: Senza effetti	DL 3: GU: 19/2015 L 33: GU: 70/2015	Racc. n.4/2014 Sistema bancario e sua governance, accesso imprese a credito non bancario.		AGS 2015 2° Pilastro Impegno rinnovato verso le riforme strutturali
19	Sistema finanziario	Prestito vitalizio ipotecario	L. n. 44/2015	L 44: introdotte alcune modifiche sul tema del prestito vitalizio ipotecario. Prevista la concessione da parte di banche, nonché di intermediari finanziari, di finanziamenti a medio e lungo termine riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni. In particolare, viene concessa facoltà al finanziato di concordare con il finanziatore, al momento della stipula del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese.	L 44: Senza effetti	L 44: GU: 92/2015 DM MISE 22 dicembre 2015 n. 226: regolamento recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi dell'art.11-quaterdecies, c.12-quinquies, del DL 203/2005 così come modificato dall'art.1, c.1, L 44/2015.	Racc. n. 4/2015– Sistema finanziario		AGS 2016 2° Priorità Proseguimento delle riforme strutturali per modernizzare le nostre economie
20	Sistema finanziario	Agenzie di rating del credito	DLGS 66/2015 (ricepimento direttiva 2013/14/UE)	DLGS 66: recepisce la direttiva 2013/14/UE che ha come obiettivo il miglioramento della qualità degli investimenti realizzati da enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di fondi di investimento alternativi (FIA), tutelando così coloro che investono in tali fondi. Per gli enti creditizi si applicano direttamente le disposizioni del Regolamento (UE) 462/2013.	DLGS 66: Senza effetti	DLGS 66: GU: 116/2015			AGS 2016 2° Priorità Proseguimento delle riforme strutturali per modernizzare le nostre economie
21	Sistema finanziario	Risanamento e risoluzione di crisi finanziarie e bancarie	DLGS 180/2015 DLGS 181/2015 L 208/2015 Art. 1 c. 170-171; 842-861; 880-885	DLGS 180: introdotte modifiche al Testo unico bancario e al Testo unico finanza (al fine di recepire la direttiva 2014/59/UE) per favorire il risanamento, sostegno e intervento all'interno dei gruppi bancari. Inoltre, previste azioni in tema di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa. DLGS 181: previste misure in materia di predisposizione dei piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, gestione delle crisi di gruppi <i>cross-border</i> . Le attività connesse alla risoluzione spettano all'autorità di risoluzione le cui funzioni, in attuazione dello specifico criterio di delega, sono state attribuite alla Banca d'Italia. L 208: prevede la non rilevanza, ai fini IRES/IRAP, delle sopravvenienze attive in capo ai soggetti sottoposti ad azioni di <i>resolution</i> . La Banca d'Italia ha avviato le procedure di risoluzione nei confronti di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria. Il finanziamento delle procedure di risoluzione viene assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale. Viene istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione. Il MEF è autorizzato a stipulare con il Comitato di risoluzione unico (di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014) gli accordi	DLGS 180: Senza effetti DLGS 181: Senza effetti L 208: per il finanziamento ponte al Fondo risoluzione unico previste maggiori spese in termini di SNF di 2.500 mln per il 2016.	L 208: Previsti DM MEF-GIUSTIZIA (in attuazione Art. 1 c. 857)per definire: a) le modalità di gestione del Fondo di solidarietà; b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo; c) i criteri di quantificazione delle prestazioni; d) le procedure da esperire. Previsto DPCM (in attuazione Art. 1 c. 859);disciplina i criteri e le modalità di nomina degli arbitri e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale. Previsti DM MEF (in attuazione Art. 1 c. 881) per disporre l'erogazione di finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal Regolamento (UE) n. 806/2014	DLGS: 180: GU 267/2015 DLGS 181: GU 267/2015 L 208: GU 302/2015	Racc. n. 4/2015– Sistema finanziario	AGS 2016 2° Priorità Proseguimento delle riforme strutturali per modernizzare le nostre economie

		MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI 2013	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2013
--	--	--------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------	------------------------------------

necessari a dare attuazione alla dichiarazione dell'Ecofin del 18 dicembre 2013 che prevede che gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, nell'eventualità di insufficienza delle risorse dello stesso.

22	Sistema Finanziario	Tutela dei risparmiatori e degli investitori	L 208/2015 Art. 1 c. 44-47	L 208: la CONSOB istituisce il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori che ne garantirà l'accesso gratuito alla procedura. Viene inoltre soppressa la Camera di conciliazione ed arbitrato.	L 208: per entrambi i saldi previste maggiori spese per 0,3 mln a decorrere dal 2016.		L 208: GU 302/2015	Racc. n. 4/2015– Sistema finanziario		AGS 2016 2° Priorità Proseguimento delle riforme strutturali per modernizzare le nostre economie
----	---------------------	--	-------------------------------	--	---	--	-----------------------	---	--	--